

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005

397^a Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.

IN SEDE REFERENTE

(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari, approvato dalla Camera dei deputati

(604) TESSITORE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

(692) COMPAGNA. - Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università

(850) EUFEMI ed altri. - Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria

(946) ASCIUTTI ed altri. - Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari

(1091) GABURRO ed altri. - Norme in materia di concorsi per professori universitari

(1137) BUCCIERO. - Norme in materia di nomina a professore universitario associato

(1150) Tommaso SODANO ed altri. - Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente

(1163) FRAU. - Modifica all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato

(1416) TESSITORE ed altri. - Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria

(1764) CUTRUFO. - Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia

(1920) VALDITARA ed altri. - Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto

(2827) TATO' e DANZI. - Norme in materia di idoneità a professore associato

(2856) BUCCIERO e SPECCHIA. - Norme interpretative dell' articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell' articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario

(3127) TATO'. - Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato

(Esame congiunto e rinvio)

In apertura di seduta, la senatrice ACCIARINI (DS-U) protesta, a nome del suo Gruppo, per il modo con cui la Presidenza della Commissione intende organizzare l'esame dei disegni di legge in titolo. In particolare, lamenta la conduzione dell'Ufficio di Presidenza, integrato

dai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi ieri al termine della seduta plenaria della Commissione, nonché la successiva anticipazione dell'orario della seduta odierna.

Pur comprendendo le difficoltà della stessa maggioranza sul testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, ritiene infatti che un'accelerazione forzata dei tempi di esame non giovi al Parlamento nel suo complesso. Invoca pertanto una più serena programmazione ed invita i rappresentanti dei Gruppi di maggioranza a partecipare più assiduamente agli Uffici di Presidenza.

Si associa la senatrice **SOLIANI** (*Mar-DL-U*), a giudizio della quale è proprio la rilevanza dei temi in discussione ad indurre il Governo e la sua maggioranza ad imprimere tanta accelerazione. A suo avviso, è invece indispensabile garantire al Parlamento un ragionevole margine di tempo per approfondire i punti nodali della riforma.

Il presidente relatore **ASCIUTTI** (*FI*) comunica di aver già rappresentato al Ministro i malumori emersi nell'Ufficio di Presidenza di ieri e si riserva di presentare una proposta di calendario dei lavori per le prossime settimane al termine dell'illustrazione dei provvedimenti in titolo.

Passando indi a riferire sui disegni di legge, egli ricorda anzitutto che il testo di iniziativa governativa (n. 3497) è stato approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento a conclusione di un lungo e travagliato esame protrattosi per oltre un anno. Il provvedimento, il cui *iter* era stato avviato sin dal marzo 2004, dopo essere stato approvato dalla Commissione cultura lo scorso 17 febbraio, è tornato infatti in Commissione ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Regolamento della Camera, ed è stato infine approvato dall'Aula solo lo scorso 15 giugno con significativi emendamenti.

La complessità dell'esame è del resto, a suo avviso, comprensibile trattandosi di un'iniziativa di estremo rilievo, che incide - come noto - su uno dei principali settori strategici per lo sviluppo culturale ed economico del nostro Paese.

Né va dimenticato, egli prosegue, che anche nella scorsa legislatura il Parlamento aveva già tentato, peraltro allora invano, di giungere al riordino dello stato giuridico dei docenti, sulla base di un disegno di legge governativo che tuttavia si arenò alla Camera, senza mai giungere in Senato. Altrettanto invano il Senato aveva discusso e approvato l'istituzione della terza fascia per i ricercatori, licenziando un testo che poi non fu approvato dall'altro ramo del Parlamento prima della fine della legislatura.

Passando all'analisi del disegno di legge n. 3497, il Presidente relatore - pur riconoscendo che nel corso dell'esame presso l'Aula di Montecitorio sono state accolte proposte emendative che non sempre risultano coerenti con l'impianto generale e che pertanto suggeriscono a suo giudizio correzioni al testo - ritiene comunque che i contenuti recati dal disegno di legge siano in gran parte condivisibili. Si tratta infatti di un provvedimento che è diretto a rafforzare e dare dinamismo al sistema universitario e che non è quindi ulteriormente procrastinabile, tanto più in considerazione della ridotta competitività internazionale del Paese e della fuga dei cervelli in atto.

Entrando nel merito dell'articolato, registra con rammarico la soppressione nel corso dell'esame in Aula dell'articolo 1 del testo approvato in Commissione, recante disposizioni di principio, peraltro originariamente non previste dal disegno di legge governativo. Si trattava infatti di disposizioni che - pur sostanzialmente già vigenti nell'ordinamento (come del resto ha avuto modo di rilevare lo stesso Ministro) sicchè la loro soppressione non incide molto sul resto dell'articolato - rendevano tuttavia il provvedimento più completo e organico.

L'attuale articolo 1, comma 1, anch'esso non contemplato nella versione originaria del disegno di legge governativo ed aggiunto nel corso dell'esame in Commissione, definisce i diritti ed i doveri dei professori universitari. Nello specifico, esso sancisce il diritto e il dovere di svolgere funzioni di ricerca e di didattica, riconoscendo a tal fine ai docenti i necessari ambiti di libertà, sia pure nel rispetto della programmazione triennale degli atenei adottata sulla base delle linee di indirizzo definite dal Ministero (secondo quanto previsto dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 7 del 2005).

Si tratta - egli prosegue - di norme senz'altro opportune anche al fine di definire il quadro dei principi entro cui i docenti sono chiamati ad operare, che del resto recano un contenuto analogo all'articolo 4 del disegno di legge n. 946, a sua firma.

Risultano altresì condivisibili i commi 2 e 3, aggiunti nel corso dell'esame in Aula, che prevedono, rispettivamente, l'obbligo dei professori di partecipare agli organi accademici e la possibilità per gli stessi di poter utilizzare, nel periodo sabbatico, i fondi per lo svolgimento delle attività. Anche in questo caso, si tratta di disposizioni già recate nel disegno di legge n. 946.

Per quanto riguarda la disciplina del sistema di valutazione, recata all'articolo 2, essa rappresenta un'altra novità introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Nello specifico, si stabilisce il principio, a suo avviso condivisibile, secondo il quale l'attività universitaria è oggetto di valutazione, sulla base di determinati criteri, quali l'innovazione e la diffusione degli esiti della ricerca scientifica, la qualità e l'impegno nella didattica, nonché l'efficacia gestionale.

Al riguardo, l'attività di valutazione, che dovrà essere effettuata su richiesta degli interessati, è affidata a professori esperti del settore scientifico-disciplinare e alle autorità accademiche, sulla base di modalità demandate ad apposito decreto ministeriale e non più - come stabilito nel testo approvato dalla Commissione cultura - ai regolamenti universitari.

Qualora l'esito della valutazione sia negativo ovvero l'interessato ometta di richiedere la valutazione nei termini stabiliti, si prevede anzitutto la sospensione della progressione economica e, nel caso di mancata richiesta protrattasi per otto anni, la sospensione dall'impiego del docente.

Si tratta anche in questo caso di disposizioni, del resto in gran parte contenute nel disegno di legge n. 946, che il Presidente relatore reputa centrali al fine di premiare il merito e la qualità professionale.

Passando a considerare le norme relative al riordino del reclutamento dei professori universitari, l'articolo 3 dispone un'apposita delega legislativa a favore del Governo, da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Fra i principi e criteri direttivi cui si dovrà attenere l'Esecutivo, egli segnala anzitutto che l'accesso alla professione universitaria è subordinato al conseguimento di un'idoneità scientifica nazionale per ciascun settore scientifico e per le fasce di professori ordinari e di professori associati. A tal fine, occorrerà superare uno specifico giudizio sulla base di appositi bandi che il Ministero emanerà entro il 30 giugno di ciascun anno con decreto ministeriale. In detto provvedimento saranno altresì stabilite modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono ottenere detta idoneità (che comunque sarà pari al fabbisogno di personale per cui è garantita la copertura finanziaria, a cui si aggiunge un ulteriore 20 per cento), nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei giudizi di idoneità.

A seguito dell'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame in Aula, si prevede ora che le commissioni chiamate ad attribuire l'idoneità scientifica saranno costituite da professori sorteggiati da una lista di commissari nazionali, eletta, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare.

In proposito, egli esprime perplessità in ordine alla previsione, recata al comma 1, lettera a), punto 3, che esclude fra i commissari sorteggiati per ciascuna commissione quelli appartenenti all'università che ha bandito la prova concorsuale, atteso che - come detto - la competenza a bandire dette prove spetta al Ministero e non ai singoli atenei.

Il richiamato decreto ministeriale dovrà altresì stabilire la durata dell'idoneità scientifica, che comunque non potrà superare i quattro anni (a differenza dei cinque contemplati nel testo originario), nonché il numero massimo di volte in cui lo stesso candidato può partecipare ai giudizi di idoneità.

Fra gli altri principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa, il Presidente relatore richiama poi la disposizione relativa alla riduzione dei settori scientifico-disciplinari. Sono inoltre determinate apposite quote aggiuntive (rispettivamente pari al 25 per cento e al 15 per cento) rispetto a quanto stabilito in via ordinaria, al fine di determinare una riserva, da un lato, nei giudizi di idoneità per la fascia di professore ordinario a favore dei professori associati con anzianità di almeno quindici anni e, dall'altro, nelle prime quattro tornate di giudizi di idoneità per professore associato, a favore dei professori incaricati stabilizzati e dei ricercatori confermati che abbiano svolto l'attività di insegnamento per almeno tre anni (a differenza dei cinque previsti nel testo originario). Ai tecnici laureati già ammessi con riserva ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo di professore associato e non valutati dalle commissioni esaminatrici è altresì riservata un'ulteriore quota, pari all'1 per cento.

Nel corso dell'esame in Commissione, è stato poi introdotto un emendamento diretto ad incrementare - nelle prime quattro tornate di giudizi di idoneità per professori associati - il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità, che risulta pari al 100 per cento del fabbisogno di personale delle università. A tal fine, una quota pari al 30 per cento delle risorse universitarie conseguenti alle cessazioni dai rispettivi ruoli dei professori e dei ricercatori viene destinata (per il quadriennio successivo all'esercizio della delega) al finanziamento della differenza tra il trattamento retributivo medio dei ricercatori confermati e quello dei professori associati.

Fra le novità rispetto al testo presentato alla Camera, il comma 2 sancisce che a decorrere dall'entrata in vigore della legge si potranno bandire solo le procedure di valutazione comparative definite al comma 1, ad eccezione delle procedure già bandite entro la medesima data. Al riguardo, poiché - come detto - le modalità di effettuazione saranno definite da apposito decreto ministeriale, da emanarsi sulla base di quanto disposto dal Governo in sede di attuazione della delega, il Presidente relatore giudica opportuno, in sede emendativa, prevedere il rinvio della nuova disciplina quanto meno sino all'attuazione della delega, onde consentire lo svolgimento dei futuri giudizi idoneitativi.

Con riferimento alla disciplina dello statogiuridico della docenza, recata all'articolo 4, essa prevede che il reclutamento dei professori ordinari e degli associati avvenga da parte delle università sulla base di valutazioni comparative di candidati in possesso dell'idoneità scientifica.

Rispetto alla versione originaria, è stata soppressa la disposizione che sanciva la durata triennale del primo incarico, peraltro rinnovabile una sola volta, a cui sarebbe dovuto seguire l'inquadramento in ruolo solo all'esito di una valutazione di merito positiva da parte degli atenei.

Si stabilisce altresì che le università possono ricorrere all'istituto della chiamata diretta, da un lato, di studiosi stranieri, ovvero di italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero l'idoneità accademica o che abbiano già svolto un incarico di docenza negli atenei italiani, nel limite del 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato per la copertura di detti incarichi e, dall'altro, di studiosi di chiara fama per la copertura di posti di docente ordinario. In entrambi i casi, non si può prescindere dal nulla osta del Ministero dell'istruzione.

Gli atenei possono poi conferire incarichi di insegnamento, sulla base di esigenze didattiche e in presenza di disponibilità di bilancio, a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti, ai quali è attribuito - per il periodo di durata dell'incarico - il titolo di professore aggregato (comma 3). In proposito, rispetto al testo accolto in Commissione cultura, che denominava peraltro tali incarichi "contratti di ricerca e di insegnamento universitario", vengono ora meno i limiti di durata dell'incarico (precedentemente triennale), nonché quantitativi (precedentemente pari al 20 per cento del numero complessivo dei docenti di ruolo).

Si tratta del resto di un titolo che il comma 11 attribuisce, a domanda, anche ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati, ai professori incaricati stabilizzati, nonché - per il periodo di durata dell'incarico di insegnamento - ai professori a contratto e a coloro che svolgono le attività di docenza, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 341 del 1990.

Non va in proposito dimenticato, prosegue il Presidente relatore, che l'attribuzione di tale titolo anche agli attuali ricercatori, peraltro prevista anche nel disegno di legge n. 946, risponde alle condivisibili richieste provenienti dal mondo accademico di riconoscere la preziosa attività di docenza svolta ormai da anni dai ricercatori negli atenei.

Rispetto all'iniziativa legislativa a sua firma, nel testo in esame - soprattutto a seguito delle richiamate modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento - si rinvergono tuttavia - a suo avviso - talune ambiguità connesse all'attribuzione ai professori aggregati del terzo livello di docenza, che tuttavia non può considerarsi a pieno titolo una terza fascia posta sullo stesso piano di quella dei professori associati e dei ricercatori.

Nel corso dell'esame in Aula, sono state poi ripristinate le disposizioni che consentono alle università di realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con soggetti pubblici o privati, che comportino anche l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario, di durata triennale (comma 4).

Per ragioni di coerenza legislativa desta invece perplessità, secondo il Presidente relatore, la scelta di inserire, proprio all'interno del medesimo comma, la disposizione - che peraltro condivide - secondo cui solo i possessori dell'idoneità nazionale possono partecipare alla formazione delle commissioni per la valutazione comparativa, che sarebbe invece opportuno spostare all'articolo 3.

Si prevedono inoltre convenzioni con i medesimi soggetti per la realizzazione di programmi di ricerca affidati a professori universitari, che a tal fine otterranno un compenso aggiuntivo.

Fra le novità, segnala poi i contratti di diritto privato a tempo determinato, di durata massima triennale e rinnovabili, che gli atenei possono stipulare con coloro che sono in possesso di laurea quinquennale ovvero di elevata qualificazione scientifica, al fine di svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa. A tal fine, costituiscono titoli preferenziali il possesso del dottorato di ricerca, il diploma di specializzazione o l'aver già espletato un insegnamento universitario.

Si tratta anche in questo caso di uno strumento - a suo giudizio - particolarmente utile per assicurare la necessaria flessibilità dell'offerta formativa universitaria, che conferma in parte quanto previsto anche all'articolo 12 del disegno di legge n. 946. In esso tuttavia, da un lato, il possesso del dottorato di ricerca costituisce una condizione necessaria e non meramente preferenziale e, dall'altro, viene posto un limite alla rinnovabilità degli stessi contratti.

Al comma 7, si stabilisce altresì che l'idoneità scientifica consente di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica.

Non va poi dimenticato, egli rileva, il comma 8, introdotto nel corso dell'esame in Aula, diretto a sancire che il trattamento economico sia articolato secondo il regime prescelto dal docente a tempo pieno o a tempo definito, stabilendo altresì l'impegno orario in termini di didattica complessiva e frontale per ciascuno dei due regimi.

Quanto alla procedura per l'esercizio della delega, essa è contemplata all'articolo 5, secondo cui lo schema di decreto legislativo sarà sottoposto al parere della CRUI, del CUN, oltre che delle Commissioni parlamentari, che dovrà essere reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Dopo aver ricordato che l'articolo 6 sancisce l'assenza di oneri finanziari, il Presidente relatore dà conto delle altre iniziative legislative che sono abbinare, per analogia di contenuto, al disegno di legge governativo, di cui - precisa conclusivamente - si terrà conto anche al fine di apportare i preannunciati ed opportuni miglioramenti.

Terminata l'illustrazione dei disegni di legge, il Presidente relatore presenta una proposta di calendario, secondo cui le giornate di martedì 28 e mercoledì 29 giugno, nonché di martedì 5 e mercoledì 6 luglio, sarebbero dedicate alla discussione generale sui provvedimenti in titolo, con sedute notturne ove necessario. Le audizioni avrebbero luogo nelle mattinate di martedì 28 giugno e martedì 5 luglio. Il termine per la presentazione di emendamenti sarebbe fissato a giovedì 7 luglio, alle ore 12. La settimana successiva sarebbe dedicata, anche in questo caso con sedute notturne ove necessario, all'illustrazione degli emendamenti e alla loro votazione non appena pervenuti i prescritti pareri. L'esame dei disegni di legge potrebbe concludersi fra martedì 19 e mercoledì 20 luglio, ancora con sedute notturne ove necessario.

Ritiene in questo modo di essere venuto incontro alle richieste, manifestate dall'opposizione, di consentire un più ampio confronto con i soggetti interessati alla riforma e di garantire un congruo spazio al dibattito.

La senatrice [MANIERI](#) (*Misto-SDI-US*) lamenta l'eccessivo numero di sedute notturne previsto nello schema illustrato dal Presidente relatore.

Si associa il senatore [BEVILACQUA](#) (*AM*), il quale dichiara di non ravvisare i motivi per cui la Commissione dovrebbe impegnarsi in uno sforzo inusuale al fine di concludere i propri lavori entro mercoledì 20 luglio.

Il presidente relatore [ASCIUTTI](#) (*FI*) ricorda al senatore Bevilacqua che il Governo e la sua maggioranza avrebbero in realtà preferito concludere i lavori di Commissione entro mercoledì 13 luglio e che il calendario illustrato rappresenta un'ipotesi di mediazione.

A favore della proposta di calendario illustrata dal Presidente relatore interviene il senatore **COMPAGNA** (*UDC*), il quale ritiene che essa garantisca adeguatamente il diritto di tutti ad intervenire sui provvedimenti in titolo.

Il senatore **MODICA** (*DS-U*) esprime apprezzamento per lo sforzo del Presidente relatore, che ha indubbiamente sottoposto alla Commissione una proposta di calendario migliore rispetto a quella informale illustrata nell'Ufficio di Presidenza di ieri. Ciò nonostante, egli non esita a definirsi inorridito dalla fretta con cui il Governo e la sua maggioranza intendono esaminare la riforma, negando al Parlamento ogni diritto al confronto. Si tratta, a suo giudizio di una offesa alla dignità dei parlamentari, che rischia oltretutto di infliggere un colpo ferale all'università italiana.

Chiede pertanto al Presidente relatore uno sforzo ulteriore, onde modificare il calendario e assicurare modalità di dibattito più congrue rispetto all'importanza del provvedimento. Ad esempio, suggerisce di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti a lunedì 11 luglio. Ciò, sottolinea, al di fuori di qualunque intento ostruzionistico.

La senatrice **SOLIANI** (*Mar-DL-U*) giudica del tutto miope la scelta del Governo di procedere a ritmi così serrati. Si domanda peraltro se la maggioranza intrattenga con il Ministro alcuna dialettica, ovvero subisca la sua volontà senza manifestare una propria sensibilità politica.

L'accelerazione che si vuole imprimere all'esame del provvedimento è del resto ancor più sorprendente alla luce dei lavori svolti presso l'altro ramo del Parlamento.

In Senato, con l'approvazione della risoluzione sull'affare assegnato in materia di università si era invece raggiunto un accordo trasversale che avrebbe potuto rappresentare un'ottima premessa per un esame sereno della riforma. Ciò impone tuttavia una maggiore coerenza e un maggiore rispetto nei confronti della dignità dei parlamentari.

In caso contrario, il risultato non potrà essere che affrettato ed insoddisfacente per ambo le parti.

La senatrice **MANIERI** (*Misto-SDI-US*) prende atto delle diverse esigenze da coniugare: la richiesta del Ministro di concludere rapidamente, da un lato, e l'opportunità di una discussione approfondita, dall'altro.

Auspiciando che la soluzione venga trovata in termini di ragionevolezza, si chiede quindi quali siano i motivi che inducono la maggioranza a voler concludere i lavori in Commissione entro il 20 luglio, svilendo così di fatto il contributo del Senato.

Il presidente relatore **ASCIUTTI** (*FI*), preso atto degli orientamenti della Commissione, comunica che l'organizzazione dei lavori per le settimane a partire da martedì 5 luglio saranno oggetto di un nuovo Ufficio di Presidenza da convocarsi giovedì 30 giugno.

Il senatore **TESSITORE** (*DS-U*) dà anzitutto atto al Presidente relatore dello sforzo compiuto per assicurare almeno due settimane alla discussione generale, illustrando una proposta di calendario che risulta senz'altro migliore di quella avanzata nell'Ufficio di Presidenza di ieri. Prescindendo da tale apprezzabile impegno, egli lamenta tuttavia il clima di irragionevolezza che a suo avviso ha finito per prevalere e preannuncia, a titolo personale, un indomito ostruzionismo di merito e di forma nelle successive fasi di esame del provvedimento.

Il senatore **FAVARO** (*FI*) nega che la maggioranza subisca la volontà del Ministro. In proposito, rammenta ad esempio che il Ministro ha più volte modificato le proprie opinioni sulla base delle forti pressioni avanzate dalla maggioranza.

Le preoccupazioni dell'opposizione sulla riforma non sono del resto, a suo giudizio, giustificate.

Si tratta infatti di una riforma che non serve certo alla maggioranza, tanto più in considerazione dell'approssimarsi delle elezioni, bensì all'Italia nel suo complesso, tanto più alla luce delle continue lamentele per le condizioni in cui versa l'università attualmente.

È pertanto assai apprezzabile, a suo avviso, che la maggioranza si assuma il costo politico di una riforma ormai improcrastinabile.

Quanto al calendario dei lavori, egli osserva che in questi quattro anni di legislatura la Commissione ha tenuto pochissime sedute notturne e solo quando erano assolutamente indispensabili. Anche in questo caso, è pertanto certo che esse avranno luogo solo se necessarie. Manifesta quindi piena adesione alla proposta illustrata dal Presidente relatore.

Interviene da ultimo il senatore **BRIGNONE** (*LP*), il quale esprime a sua volta consenso rispetto al calendario illustrato dal Presidente relatore, che a suo avviso salvaguarda più che adeguatamente i principi democratici.

Riassumendo i termini della discussione, il presidente relatore **ASCIUTTI** (*FI*) comunica che - per quanto riguarda l'esame dei provvedimenti in titolo - nella mattinata di martedì 28 giugno saranno svolte audizioni. Indi, la discussione generale sarà avviata nelle sedute pomeridiane e notturne di martedì 28 e mercoledì 29.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.